



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2008

Interventi a favore dell'attività d'impresa

ONOREVOLI SENATORI. – Per tentare di alleviare i disagi e le sofferenze della disoccupazione giovanile e non, è necessario adottare le norme di cui al presente disegno di legge che possono concorrere a determinare la propensione all'esercizio dell'attività d'impresa nei territori ove condizioni oggettive ne im-

pediscono il germoglio nonostante le diversità di popolazione.

Ciò anche al fine di prevenire turbolenze all'ordine pubblico che, nel lungo periodo, le notevoli sacche di disoccupazione potranno determinare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, trova applicazione con riferimento agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2011 nelle aree territoriali di cui agli obiettivi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

2. L'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 10 marzo 1986, n. 64, è applicabile alle imprese che si costituiscono in forma societaria nei termini temporali e nei limiti territoriali indicati al comma 1.

3. L'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 10 marzo 1986, n. 64, è applicabile agli utili dichiarati per i periodi d'imposta 2009, 2010 e 2011, con riferimento agli investimenti nei territori di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Il regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, trova applicazione, per una sola volta, anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo che, negli anni 2009, 2010 e 2011, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attività.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 357 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 489 del 1994.